

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 19 APRILE 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 118

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2006/2007.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art.39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2007.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *sabato* 1° luglio a *lunedì* 31 luglio 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione-
- da *martedì* 1° agosto a *giovedì* 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica
- da *giovedì* 4 gennaio a *mercoledì* 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da *sabato* 1° luglio a *mercoledì* 20 settembre 2006 (ore 19.00)
- b) da *giovedì* 26 ottobre a *martedì* 14 novembre 2006 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da *sabato* 1° luglio a *giovedì* 31 agosto 2006 (ore 19.00)
- b) da *giovedì* 4 gennaio a *mercoledì* 31 gennaio 2007 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. **Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)

b) da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. **Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da *sabato 1° luglio a venerdì 29 dicembre 2006* (ore 13.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il *10 gennaio 2007*.

6. **Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera**

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

7. **Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" può avvenire nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

8. **Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006* (ore 12.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006* (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal *15 dicembre 2006*.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da *sabato 1 luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2007 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2007.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006* (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 119

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 119 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 183/A, della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 7 e 8 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art.24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO ART. 7	NUOVO TESTO ART. 7
1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito..	1. INVARIATO
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.	2. INVARIATO
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).	3 INVARIATO
	3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell'ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o	4. INVARIATO

corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica

5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. INVARIATO

6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:

- a) la revoca del tesseramento;
- b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6. INVARIATO

6 bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all'art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

6. bis INVARIATO

7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.

7. INVARIATO

8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

8. INVARIATO

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;

9. INVARIATO

<p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;</p> <p>10. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.</p>	10. INVARIATO
--	----------------------

VECCHIO TESTO ART. 8	NUOVO TESTO ART. 8
<p>1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.</p> <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p> <p>3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e il mancato adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali nei termini fissati dalle disposizioni federali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, adempimento dei relativi obblighi fiscali e previdenziali, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>4. INVARIATO</p>

<p>5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica</p>	<p>9. INVARIATO</p>

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 120

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 120 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 184/A, della F.I.G.C., inerente la proroga dell'attuale composizione della Commissione Antidoping fino al termine della stagione sportiva 2005/2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006

**IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio**

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

Il Consiglio Federale

- preso atto dell'attuale composizione della Commissione Federale Antidoping;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detto Organo per il buon andamento dell'organizzazione federale fino al termine della corrente stagione sportiva;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

la Commissione Federale Antidoping nell'attuale composizione è prorogata fino al termine della Stagione Sportiva 2005/2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 122

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 122 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 186/A, della F.I.G.C., inerente l'integrazione della composizione di alcuni Organi di Giustizia Sportiva della L.N.D..

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi di giustizia sportiva della L.N.D.;
- visto l'art. 30 dello Statuto Federale;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- sentito il Consiglio Federale

delibera

di integrare gli organi di giustizia sportiva della L.N.D. con i nominativi di seguito indicati.

... omissis...

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

Sostituto Giudice Sportivo
... omissis ...

Roberto GRUDEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

1.5) COMUNICATO UFFICIALE N.109/A DELLA L.N.D.

Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 109/A della L.N.D. :

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI NELL'AMBITO DI SOCIETA' PARTECIPANTI AL CAMPIONATO CARNICO

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

da mercoledì 1° marzo a venerdì 28 aprile 2006

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti.

2. COPPA CARNIA 2005/2006

2.1) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare:

DATA	GARA	GIRONE	ORARI O	CAMPO DI GIUOCO
25/04/2006	LA DELIZIA - CAVAZZO	D	16.00	Comunale "A" di Tolmezzo
25/04/2006	MOGGESE - STELLA AZZURRA	M	16.00	Comunale di Bordano
25/04/2006	OVARESE - STALIS	N	16.00	L'A.S.E.R. di Gemona del Friuli

3. SUPERCOPPA 2004/2005

La gara di Supercoppa

CEDARCHIS - CAMPAGNOLA

valevole per l'Edizione 2004/2005, si disputerà su Campo Sportivo Comunale di Verzegnis (g.c.) **nella giornata di sabato 22 aprile 2006 con inizio alle ore 15.00.**

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società A.S.D. Cedarchis, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO

4.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- sabato **22 aprile 2006** alle ore **20.00** presso il campo sportivo di Venzone (g.c.) per una seduta di allenamento.

ARTA TERME: CANDONI GIULIANO, SIMONETTI LORENZO;
 COMEGLIANS: TARONI NICOLA;
 ENAL CERCIVENTO: MARCONI GIULIO;
 LAUCO: CESCUTTI MAICHOL;
 MALBORGHETTO: DEGLI UOMINI MARIO;
 MOBILIERI: MORO MANUEL, NODALE DAVIDE;
 MOGGESE: DI BERNARDO LUCA;
 NUOVA TARVISIO: VUERICH STEFANO;
 OVARESE: RUPIL RUDY;
 PONTEBBANA: BARON GABRIELE, DEL BIANCO LUCA;
 REAL I.C.: CACITTI AMOS, CANDONI MASSIMILIANO, MANCA ALESSANDRO, MARCUZZI GIUSEPPE, PETRIS FEDERICO, MORI SANDRO, URBAN DAVIDE;
 TIMAUCLEULIS: MATIZ GIACOMO;
 VELOX PAULARO: FERIGO CRISTIAN, GARDELLI SIMONE;
 VILLA: CELLA ALESSANDRO, DELLA PIETRA DANIELE, MASIERI MARCO.
 Selezionatore: sig. ORTOBELLI Adriano

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.

Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il sig. Gabriele Ioannone 338.8906602 inviando nel contempo una comunicazione

scritta, su carta intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l'assenza e allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO - CATEGORIA ALLIEVI

1.1) PROGRAMMA GARE

MERCOLEDI' 19 APRILE 2006 – ore 19.00

GORIZIA - TRIESTE campo sportivo Staranzano
CERVIGNANO - PORDENONE campo sportivo "Collavin" S.Giorgio di Nogaro
UDINE - TOLMEZZO campo sportivo Tarcento, v. Pascoli

SABATO 22 APRILE 2006 – ore 19.00

GORIZIA - UDINE campo sportivo Capriva del Friuli
TOLMEZZO - CERVIGNANO campo sportivo Tolmezzo via Val di Gorto
PORDENONE - TRIESTE campo sportivo Tamai

FINALE: LUNEDI' 24 APRILE 2006 – campo e orario da destinare

1.2) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- mercoledì **19 aprile 2006** alle ore **15.00** presso la sede del Comitato per poi proseguire alla volta di Tarcento per disputare la gara tra UDINE e TOLMEZZO;
- sabato **22 aprile 2006** alle ore **16.00** presso il campo sportivo di Tolmezzo per disputare la gara tra TOLMEZZO e CERVIGNANO DEL FRIULI.

ARTA TERME: CASSUTTI SIMONE, CARRARO ANDREAS, CANDONI DANIEL, COZZI
CRISTIAN, , MERLUZZI NICOLA;
CAVAZZO: DE BARBA MARCO, SCREM DAVIDE;
MOBILIERI: DI LENA NICHOLAS;
PONTEBBANA: CIPOLLONE ENRICO, GOLLINO ANDREA;
REAL I.C.: BERGAGNINI NICOLA, LORENZINI GABRIELE, TOMAT DANIELE;
TIMAUCLEULIS: ENGLARO CRISTIAN;
PRIX TOLMEZZO: AZZOLA ALESSIO, PITTONI NICHOLAS, TAVIAN ROMEO, ZIVANOVIC
MARCO, TOLAZZI MARTIN;
VILLA: MOROLDO RICCARDO.

Selezionatore: sig. PUNTEL Walter

I calciatori, per partecipare alla gara, dovranno presentarsi muniti della copia del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica e del materiale sportivo personale. Non saranno impiegati coloro che non dimostrino di essere in regola con l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica.

Si ricorda altresì che, secondo le norme previste dall'art. 32 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, **costituisce titolo d'onore per i calciatori e le rispettive Società essere chiamati a prendere parte all'attività delle rappresentative.** I Calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare della rappresentativa vengono deferiti unitamente alle società, ove queste concorrono, ai competenti organi disciplinari.

In caso di indisponibilità, le Società sono invitate a dare tempestiva comunicazione direttamente il sig. Gabriele Ioannone (tel. cell. 338.8906602).

2. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO - CATEGORIA GIOVANISSIMI

2.1) PROGRAMMA GARE

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2006 – ore 17.00

GORIZIA - TRIESTE campo sportivo Staranzano
CERVIGNANO - PORDENONE campo sportivo "Collavin" S.Giorgio di Nogaro
UDINE - TOLMEZZO campo sportivo Tarcento, v. Pascoli

SABATO 22 APRILE 2006 – ore 17.00

GORIZIA - UDINE campo sportivo Capriva del Friuli
TOLMEZZO - CERVIGNANO campo sportivo Tolmezzo via Val di gorto
PORDENONE - TRIESTE campo sportivo Tamai

FINALE: LUNEDÌ 24 APRILE 2006 – campo e orario da destinare

2.2) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- mercoledì **19 aprile 2006** alle ore **15.00** presso la sede del Comitato per poi proseguire alla volta di Tarcento per disputare la gara tra UDINE e TOLMEZZO;
- sabato **22 aprile 2006** alle ore **16.00** presso il campo sportivo di Tolmezzo per disputare la gara tra TOLMEZZO e CERVIGNANO DEL FRIULI.

ARTA TERME: DELLA SCHIAVA SIMONE;
ARDITA: DEL FABBRO ALESSIO, CANTONE LORENZO, FERRARI GIANLUCA,
TOMMASI GIANLUCA, POCHERO DANIEL;
CAVAZZO: JOB THOMAS;
MOBILIERI: MORO ANDREA;
OVARESE: DEL FABBRO LUCA, TARONI FEDERICO;
PONTEBBANA: GALTAROSSA DANIELE, MARCON EMILIANO;
PRIX TOLMEZZO: BELLINA GIANNI, BELLINA ERIK, CACITTI STEFANO;
REAL I.C.: FIOR ALESSANDRO, FORGIARINI CARLO, PLAZZOTTA ALESSIO
PATATTI NICOLA;
VILLA: CONNI ELIA.

Selezionatore: sig. PUNTEL Walter

I calciatori, per partecipare alla gara, dovranno presentarsi muniti della copia del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica e del materiale sportivo personale. Non saranno impiegati coloro che non dimostrino di essere in regola con l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica.

Si ricorda altresì che, secondo le norme previste dall'art. 32 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, **costituisce titolo d'onore per i calciatori e le rispettive Società essere chiamati a prendere parte all'attività delle rappresentative.** I Calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare della rappresentativa vengono deferiti unitamente alle società, ove queste concorrono, ai competenti organi disciplinari.

In caso di indisponibilità, le Società sono invitate a dare tempestiva comunicazione direttamente il sig. Gabriele Ioannone (tel. cell. 338.8906602).

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 19 aprile 2006.

Il Presidente
-p.i. Emidio Zanier-

FOGLIO NOTIZIE ALLEGATO AL C.U. N. 50 DEL 19/04/2006

**TRASFERIMENTO DI CALCIATORI NELL'AMBITO
DI SOCIETA' PARTECIPANTI AL CAMPIONATO
CARNICO**

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

da mercoledì 1° marzo a venerdì 28 aprile 2006

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti.